



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 370/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

PASQUALINA STRAFACE, MICHELE COMITO, PIERLUIGI CAPUTO E

ANTONELLO TALERICO

RECANTE:

*“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale”*

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge regionale si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo della conoscenza, l'innovazione e la crescita socio-economica del territorio calabrese, attraverso il rafforzamento del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In aderenza ai principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e in coerenza con la normativa statale vigente, la Regione Calabria intende definire un quadro normativo organico per il sostegno e la valorizzazione delle istituzioni universitarie e AFAM, riconoscendone il ruolo strategico quali centri di eccellenza nella produzione e diffusione del sapere, nella ricerca scientifica e nella formazione di capitale umano qualificato.

La proposta di legge persegue le seguenti finalità generali:

- consolidare il ruolo delle istituzioni universitarie e AFAM come centri di produzione e diffusione della conoscenza, incubatori di innovazione e promotori di sviluppo territoriale, culturale, sociale ed economico, del territorio regionale;
- promuovere l'accesso universale all'istruzione superiore, garantendo pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale;
- favorire l'integrazione tra il sistema universitario e AFAM e il tessuto produttivo regionale, incentivando il trasferimento tecnologico, la ricerca applicata e la creazione di spin-off accademici e startup innovative;
- valorizzare il patrimonio culturale e scientifico delle istituzioni universitarie e AFAM, promuovendone la fruizione pubblica e la divulgazione;
- migliorare le condizioni di studio e di vita degli studenti universitari e AFAM, attraverso interventi mirati in materia di mobilità sostenibile, benessere psicofisico, accesso alla cultura e tutorato tra pari.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la proposta di legge prevede l'adozione dei seguenti interventi e strumenti normativi:

- istituzione di organi di coordinamento e consultazione, quali il Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM e l'Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell'alta formazione, al fine di favorire il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori del sistema;

- promozione di iniziative di divulgazione scientifica e culturale, attraverso la realizzazione di eventi, mostre, seminari e progetti editoriali, con particolare attenzione alla Giornata regionale del merito universitario;
- promozione della mobilità sostenibile e del benessere degli studenti, attraverso la stipula di convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e la promozione di iniziative per la salute mentale e il benessere psicofisico;
- valorizzazione del patrimonio universitario e AFAM, attraverso la creazione di percorsi di fruizione pubblica, la digitalizzazione e la promozione turistica e culturale;
- incentivazione dell'innovazione e della ricerca applicata, mediante la creazione di Hub regionali per l'innovazione, il sostegno agli spin-off universitari e la promozione del Made in Calabria nel contesto accademico;
- istituzione di strumenti digitali per il tutorato tra studenti, quali la Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti e la Banca del tempo universitaria;
- promozione dell'inclusione e della parità di opportunità, attraverso interventi mirati a favore di studenti con disabilità, studenti provenienti da contesti svantaggiati e studenti con background migratorio o rifugiati, nonché attraverso programmi per la promozione della parità di genere nelle carriere accademiche e scientifiche;
- istituzione del Pass Culturale Universitario, un sistema digitale per l'accesso agevolato a eventi e luoghi della cultura.

L'attuazione della presente legge è destinata a generare un impatto positivo e duraturo sul territorio regionale, attraverso:

- la formazione di capitale umano altamente qualificato, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di contribuire allo sviluppo dell'innovazione;
- la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita di imprese innovative, con conseguenti ricadute positive sull'occupazione e sulla competitività del territorio;
- . la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico della regione, con benefici in termini di turismo, cultura e immagine del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita degli studenti universitari e AFAM, attraverso la promozione del benessere psicofisico, della mobilità sostenibile e dell'accesso alla cultura;
- l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione;
- il miglioramento della coesione sociale.

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali spese potranno essere coperte attraverso la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

La presente proposta di legge rappresenta un investimento strategico sul futuro della Regione Calabria, con l'obiettivo di costruire un sistema universitario all'avanguardia, capace di generare conoscenza, innovazione e sviluppo per il territorio, ma rappresenta anche un atto di indirizzo politico- programmatico di rilevanza cruciale, volto a consolidare il ruolo del sistema universitario e AFAM come pilastro fondamentale per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. La proposta si compone di 12 articoli, come di seguito descritti:

- l’art. 1 precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge;
- l’art. 2 disciplina la stipula, da parte della Regione, di protocolli d’intesa con le istituzioni universitarie e AFAM operanti sul territorio regionale;
- l’art. 3 prevede l’istituzione del Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con funzioni di laboratorio legislativo permanente;
- l’art. 4 prevede la promozione della divulgazione scientifica e culturale e l’istituzione della Giornata regionale del merito universitario;
- l’art. 5 prevede la promozione di misure atte a favorire la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti;
- l’art. 6 promuove la valorizzazione del patrimonio universitario e l’accesso alla cultura;
- l’art. 7 promuove iniziative finalizzate alla innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e AFAM;
- l’art. 8 prevede misure finalizzate a promuovere l’istituzione della Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti universitari che si basa sul modello della Banca del tempo universitaria;
- l’art. 9 promuove iniziative volte a garantire inclusione e parità di opportunità;
- l’art. 10 prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione;
- l’art. 11 prevede la clausola valutativa;
- l’art. 12 prevede l’invarianza finanziaria.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 370/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
PASQUALINA STRAFACE, MICHELE COMITO, PIERLUIGI CAPUTO E ANTONELLO TALERICO**

recante:

“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale”

- Relatore: Pasqualina Straface -

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **"Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale"**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge.			0
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale che disciplina la stipula, da parte della Regione, di protocolli d’intesa con le istituzioni universitarie e AFAM operanti sul territorio regionale;			
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale. Prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, del Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con funzioni di laboratorio legislativo permanente.			0
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale. Prevede la promozione della divulgazione scientifica e culturale e l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della Giornata regionale del merito universitario.			0

**PROPOSTA DI LEGGE N. 370/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
PASQUALINA STRAFACE, MICHELE COMITO, PIERLUIGI CAPUTO E ANTONELLO TALERICO**

recante:

*“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) regionale”*

- Relatore: Pasqualina Straface -

Art. 5	Norma di carattere ordinamentale. Prevede misure atte a favorire la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Lo sportello di ascolto di cui al comma 2, lett. a), si attiva su richiesta dello studente e per appuntamento, ed è composto da esperti delle ASP e dei servizi territoriali.			0
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la valorizzazione del patrimonio universitario e l’accesso alla cultura.			0
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, iniziative finalizzate alla innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.			0
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale. Prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, misure finalizzate a promuovere l’istituzione della Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti universitari, sulla base del modello della Banca del tempo.			0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale. Promuove, senza nuovi o maggiori oneri a			0

**PROPOSTA DI LEGGE N. 370/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
PASQUALINA STRAFACE, MICHELE COMITO, PIERLUIGI CAPUTO E ANTONELLO TALERICO**

recante:

*“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) regionale”*

- Relatore: Pasqualina Straface -

	carico del bilancio regionale, iniziative volte a garantire inclusione e parità di opportunità. I servizi di supporto psicologico si attivano su richiesta dello studente e per appuntamento, e sono assicurati da esperti delle ASP e dei servizi territoriali.			
Art. 10	Norma di carattere ordinamentale. Prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dell’Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione.			0
Art. 11	Prevede la clausola valutativa			0
Art. 12	Prevede la clausola di invarianza finanziaria			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente Legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione Programma	//	//	//	//
Missione Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di Legge recante

" Disposizioni per la promozione e lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) regionale "

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in coerenza con la normativa statale, promuove iniziative e forme di collaborazione volontaria e paritetica volte a rafforzare il ruolo delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) quali centri di produzione e diffusione della conoscenza, di innovazione e di sviluppo sociale ed economico, favorendo migliori condizioni di studio e di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti universitari e AFAM.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove collaborazioni con le istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio, volte a:
 - a) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, promuovendo il trasferimento di conoscenze e competenze tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese e istituzioni locali;
 - b) promuovere la divulgazione scientifica e culturale, favorendo la realizzazione di eventi, progetti editoriali e iniziative di alta divulgazione scientifica;
 - c) promuovere l’inclusione e la parità di opportunità nell’ambito universitario e AFAM, anche attraverso azioni di supporto per studenti con disabilità, studenti lavoratori o provenienti da contesti svantaggiati;
 - d) promuovere la mobilità sostenibile e il benessere degli studenti, favorendo l’accesso agevolato ai servizi di trasporto pubblico e iniziative per il benessere psicofisico;
 - e) valorizzare il patrimonio universitario e favorire l’innovazione e la ricerca applicata, anche attraverso la promozione di progetti di collaborazione tra istituzioni universitarie e AFAM, enti di ricerca e settore produttivo;
 - f) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze extra-universitarie degli studenti, acquisite attraverso esperienze di volontariato, tirocini, attività associative e progetti di cittadinanza attiva;
 - g) promuovere la cooperazione tra istituzioni universitarie e AFAM e sistema produttivo regionale, attraverso la creazione di percorsi di formazione integrata e la valorizzazione della nascita di spin-off accademici e startup innovative;
 - h) favorire la creazione di strumenti digitali per il tutorato tra studenti, anche attraverso l’istituzione di una banca del tempo universitaria basata su scambi di competenze;
 - i) istituire e promuovere iniziative di premialità per il merito accademico, quali la Giornata regionale del merito universitario;
 - j) favorire la diffusione e la valorizzazione del Made in Calabria nelle istituzioni universitarie e AFAM, promuovendo tra gli studenti la conoscenza del patrimonio manifatturiero, enogastronomico, turistico-paesaggistico, dell’artigianato identitario e delle produzioni audiovisive, digitali e culturali in materia;
 - k) rafforzare la cooperazione tra istituzioni universitarie e AFAM e istituzioni culturali, stipulando, previa intesa, accordi con biblioteche, musei e luoghi di interesse culturale per l’accesso agevolato o gratuito agli studenti universitari e AFAM.

3. Le disposizioni della presente legge si coordinano con quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria), con particolare riferimento all’articolo 25 della medesima legge, in un’ottica di complementarità e rafforzamento delle politiche regionali in materia di istruzione universitaria e diritto allo studio.

Art. 2
(Protocolli d’intesa)

1. La Regione promuove l’attuazione delle attività previste dalla presente legge mediante la stipula di protocolli d’intesa con le istituzioni universitarie e AFAM operanti sul territorio regionale, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dell’autonomia delle medesime.
2. L’adesione ai protocolli d’intesa di cui al comma 1 è libera e volontaria e avviene nel rispetto dei principi di autonomia didattica, organizzativa e regolamentare delle istituzioni coinvolte.
3. I protocolli d’intesa definiscono gli ambiti di collaborazione, le modalità operative, i soggetti coinvolti nonché le eventuali forme di raccordo con enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni.
4. I protocolli possono prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tematici o tavoli tecnici per l’approfondimento congiunto di specifiche priorità di intervento.
5. La Giunta regionale, sentito il Tavolo di coordinamento di cui all’art. 3, promuove e coordina la sottoscrizione dei protocolli di cui al presente articolo.

Art. 3
(Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM con funzioni di laboratorio legislativo permanente)

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM, di seguito denominato Tavolo di coordinamento, con funzioni consultive e propositive in materia di collaborazione tra la Regione e le istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio e con funzioni di laboratorio legislativo permanente.
2. Il Tavolo di coordinamento è presieduto dall’assessore regionale competente in materia di sistema universitario, con funzioni di coordinamento, ed è composto da:
 - a) il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di alta formazione e università;
 - b) un rappresentante per ogni ufficio legislativo della Giunta e del Consiglio regionale;
 - c) un rappresentante per ciascuna istituzione universitaria e AFAM presente sul territorio regionale;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni studentesche regionali;
 - e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro;
3. Nell’ambito del Tavolo di coordinamento possono essere costituiti gruppi di lavoro tematici, composti da esperti, accademici e rappresentanti istituzionali incaricati di approfondire

specifiche questioni e predisporre contributi tecnico-scientifici per l’eventuale elaborazione di proposte di legge.

4. Il Tavolo di coordinamento ha il compito di:

- a) analizzare le esigenze del territorio, identificare le priorità locali che necessitano di interventi normativi e definire le priorità strategiche per l’elaborazione di progetti e la relativa traduzione in proposte di legge efficaci;
- b) elaborare proposte per il miglioramento della cooperazione tra Regione e istituzioni universitarie e AFAM in materia di sviluppo culturale, economico e sociale del territorio;
- c) elaborare soluzioni innovative basate su evidenze scientifiche e buone pratiche, con il contributo del mondo accademico e della ricerca;
- d) promuovere la cosiddetta terza missione delle università e delle istituzioni AFAM, incentivando il trasferimento di conoscenze e competenze a beneficio del territorio;
- e) favorire il dialogo strutturato tra Regione, istituzioni accademiche e rappresentanze studentesche per un efficace raccordo tra formazione, ricerca e politiche pubbliche;
- f) favorire il dialogo tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese, istituzioni e studenti al fine di promuovere sinergie e progettualità congiunte;
- g) individuare strumenti di supporto per la valorizzazione della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, in raccordo con gli enti di ricerca e il tessuto produttivo regionale;
- h) coordinare e promuovere iniziative di divulgazione scientifica e culturale in collaborazione con istituzioni universitarie e AFAM, enti locali e istituzioni culturali.

5. Il Tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza semestrale e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni nonché le modalità di delega dei soggetti istituzionali sono disciplinate con regolamento interno adottato dal Tavolo di coordinamento stesso.

6. La partecipazione al Tavolo di coordinamento è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese.

7. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione sugli esiti del Tavolo di coordinamento e delle attività dei gruppi di lavoro tematici, evidenziando le tematiche affrontate e le proposte normative elaborate.

8. Il Tavolo di coordinamento opera in raccordo con il Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente), al fine di assicurare il coordinamento strategico tra le politiche regionali per il sistema universitario, l’alta formazione e il mercato del lavoro.

Art. 4

(Divulgazione scientifica e culturale e Giornata regionale del merito universitario)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di divulgazione scientifica e culturale aperte al pubblico, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, gli enti di ricerca, le istituzioni culturali e gli enti locali. A tal fine, promuove la realizzazione di:

- a) conferenze, seminari e incontri divulgativi, anche in formato digitale, per favorire la diffusione della conoscenza scientifica e umanistica presso la cittadinanza;
- b) mostre, eventi scientifici e rassegne culturali, con il coinvolgimento di musei, biblioteche e istituzioni culturali del territorio;

c) programmi di divulgazione nelle scuole, per promuovere l’orientamento verso le carriere scientifiche e la cultura dell’innovazione tra gli studenti della scuola secondaria.

2. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata regionale del merito universitario, che si celebra ogni anno il 19 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale degli studenti. L’iniziativa è volta a valorizzare l’eccellenza accademica, promuovere le migliori pratiche di ricerca e innovazione e riconoscere il contributo delle università e delle istituzioni AFAM allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Regione. La Giornata regionale può prevedere:

a) il riconoscimento pubblico di studenti, ricercatori e docenti che si siano distinti per merito accademico, attività di ricerca o impatto sul territorio;

b) l’organizzazione di eventi e iniziative nelle istituzioni universitarie e AFAM, finalizzati alla diffusione della cultura del merito e della qualità della formazione superiore;

c) la promozione di attività di orientamento e mentoring per gli studenti universitari e AFAM e delle scuole secondarie, con il coinvolgimento di professionisti e alunni.

3. La Regione favorisce, previa intesa, la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche e private per l’attuazione di programmi di riconoscimento e incentivi per studenti meritevoli, con particolare riferimento a:

a) borse di studio e premi per i migliori risultati accademici, finanziati attraverso risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili a legislazione vigente o mediante contributi privati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

b) percorsi di alta formazione e di mobilità internazionale, in collaborazione con università e centri di ricerca;

c) iniziative di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro per studenti con eccellenza accademica, anche attraverso stage e programmi di placement.

4. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 5

(Mobilità sostenibile e benessere degli studenti)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la mobilità sostenibile degli studenti e del personale universitario, favorendo, previa intesa, la stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni universitarie e AFAM, gli enti locali e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzati a:

a) l’introduzione di tariffe agevolate per l’uso di mezzi pubblici da parte degli studenti e del personale accademico, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

b) l’ampliamento delle infrastrutture di mobilità dolce, come piste ciclabili e servizi di bike sharing nelle aree universitarie;

c) la promozione di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, anche attraverso incentivi all’uso del carpooling e di servizi di navette universitarie;

d) il miglioramento dell’accessibilità delle sedi universitarie e AFAM per studenti con disabilità o esigenze specifiche di mobilità.

2. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative per il benessere psicofisico degli studenti, in collaborazione con le università e le aziende sanitarie provinciali (ASP). A tal fine, favorisce:
- a) l’attivazione di sportelli di ascolto psicologico, accessibili gratuitamente agli studenti, con il supporto di professionisti qualificati;
 - b) la realizzazione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute mentale, della gestione dello stress accademico e dei disturbi dell’apprendimento;
 - c) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali, anche attraverso convenzioni con associazioni e impianti sportivi per incentivare la pratica dello sport a costi agevolati;
 - d) la creazione di spazi di aggregazione e socializzazione all’interno delle strutture universitarie e AFAM, per favorire il benessere relazionale e la partecipazione alla vita accademica.

Art. 6

(Valorizzazione del patrimonio universitario e accesso alla cultura)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico e archivistico delle istituzioni universitarie e AFAM, e favorisce, previa intesa, anche attraverso progetti di coinvolgimento degli studenti universitari e AFAM, su base volontaria, protocolli d’intesa e collaborazioni con istituzioni accademiche e culturali, enti locali e associazioni di settore, e partenariati pubblico-privati:
- a) la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale;
 - b) la catalogazione, il restauro e la digitalizzazione del patrimonio universitario;
 - c) la creazione di percorsi di fruizione pubblica e di divulgazione, attraverso mostre, esposizioni temporanee e itinerari tematici.
2. È istituito il Pass culturale universitario, un sistema digitale che consente l’accesso agevolato a eventi e luoghi della cultura, basato su convenzioni tra la Regione, le istituzioni universitarie e AFAM e le istituzioni culturali pubbliche e private. L’adesione al Pass da parte delle istituzioni avviene su base volontaria, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso.
3. La Regione favorisce, previa intesa, la stipula di accordi con musei, biblioteche, teatri, cinema, siti archeologici e istituzioni culturali, al fine di garantire agli studenti universitari e AFAM:
- a) tariffe ridotte o ingressi gratuiti per l’accesso ai luoghi della cultura, compatibilmente con le disponibilità degli enti aderenti;
 - b) la possibilità di partecipare a eventi, rassegne e iniziative culturali dedicate;
 - c) l’integrazione del Pass culturale universitario con altre agevolazioni esistenti, nazionali o regionali, per ampliare l’offerta culturale disponibile per gli studenti.

Art. 7

(Innovazione, ricerca applicata e promozione del Made in Calabria nelle università)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la creazione di Poli regionali per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, finalizzati a:
 - a) favorire la collaborazione tra istituzioni universitarie e AFAM, imprese e enti pubblici nello sviluppo di progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico;
 - b) sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative nei settori strategici per il territorio, in linea con le priorità della programmazione regionale e nazionale;
 - c) facilitare l’accesso delle imprese alle competenze universitarie, promuovendo lo sviluppo di brevetti e tecnologie innovative.
2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:
 - a) iniziative per la creazione e il consolidamento di spin-off universitari, favorendo la nascita di startup ad alta intensità tecnologica;
 - b) la valorizzazione dei brevetti e delle tecnologie sviluppate negli atenei, anche attraverso programmi di trasferimento tecnologico e incubazione d’impresa;
 - c) la promozione di partenariati pubblico-privati per il cofinanziamento di progetti innovativi, con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori.
3. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, le imprese e le associazioni di categoria, valorizza il Made in Calabria nel contesto accademico attraverso la promozione di:
 - a) programmi di ricerca e sviluppo dedicati al Made in Calabria, con particolare attenzione ai settori del design, dell’agroalimentare, della moda, della meccanica avanzata e delle eccellenze produttive regionali;
 - b) seminari, workshop e percorsi formativi per studenti e ricercatori, finalizzati alla conoscenza e alla promozione delle produzioni italiane nei mercati internazionali;
 - c) iniziative di internazionalizzazione delle università e delle imprese, promuovendo scambi accademici, collaborazioni scientifiche, investimenti e opportunità di crescita nei mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere, eventi e progetti di cooperazione internazionale.

Art. 8

(Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti universitari)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’istituzione della Piattaforma regionale per il tutorato tra studenti universitari, finalizzata a:
 - a) facilitare lo scambio di competenze tra studenti universitari e AFAM, attraverso un sistema di mutuo aiuto e solidarietà accademica;

- b) promuovere l’accesso equo alle conoscenze e al supporto didattico, anche per studenti con difficoltà economiche o sociali;
 - c) incentivare il tutorato informale e la collaborazione interdipartimentale, valorizzando le diverse esperienze di apprendimento.
2. La Piattaforma per il tutorato tra studenti si basa sul modello della Banca del tempo al fine di consentire agli studenti universitari di:
- a) offrire e ricevere supporto in ambiti accademici e pratici, quali ripetizioni, assistenza informatica, supporto linguistico e orientamento agli esami, senza alcuno scambio di denaro;
 - b) accumulare e utilizzare crediti orari, garantendo un equilibrio tra il tempo offerto e quello ricevuto in base alle proprie necessità;
 - c) partecipare a un sistema che incentiva l’inclusione, la collaborazione e il senso di comunità tra studenti.
3. Le istituzioni universitarie e AFAM, in collaborazione con la Regione, favoriscono la diffusione della piattaforma e incentivano la partecipazione attiva degli studenti attraverso:
- a) campagne di informazione e sensibilizzazione, promosse nei dipartimenti e nei servizi di orientamento;
 - b) il riconoscimento dell’attività di tutorato come esperienza formativa, mediante certificazioni, crediti formativi universitari (CFU) o attestati di partecipazione;
 - c) la promozione di partnership con enti locali, imprese e associazioni di settore, per ampliare le opportunità di scambio e tutorato.

Art. 9

(Inclusione e parità di opportunità)

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in collaborazione con le istituzioni universitarie e AFAM, iniziative volte a garantire l’accessibilità, l’inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione a:
- a) studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, favorendo l’abbattimento di tutte le barriere, in particolare architettoniche e digitali, l’adozione di strumenti compensativi e l’implementazione di servizi di tutorato specializzato;
 - b) studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, attraverso misure di sostegno mirate;
 - c) studenti con background migratorio o rifugiati, mediante programmi di inclusione linguistica e culturale, il riconoscimento dei titoli di studio e la facilitazione dell’integrazione accademica e sociale.
2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi per la promozione della parità di genere nell’accesso alle carriere accademiche e scientifiche, con particolare attenzione alle discipline Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM) e alla ricerca, attraverso:
- a) campagne di sensibilizzazione e orientamento nelle scuole e nelle università, per contrastare stereotipi di genere nelle scelte di studio e di carriera;

- b) iniziative di mentoring e tutoraggio, finalizzate a favorire la partecipazione femminile nei settori tecnologici e scientifici;
 - c) programmi di premialità per il merito femminile nella ricerca e nell’innovazione, attraverso riconoscimenti, borse di studio e incentivi per la carriera accademica.
3. La Regione promuove, in collaborazione con le università e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), la creazione di spazi inclusivi e servizi di supporto psicologico, per contrastare il disagio sociale, il gender gap e le discriminazioni all’interno dell’ambiente universitario e AFAM.

Art. 10

(Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione)

1. È istituito l’Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione, quale organismo di analisi, monitoraggio e supporto alle decisioni in materia di sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione e di diritto allo studio. L’Osservatorio opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento regionale di cui all’articolo 3, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L’Osservatorio ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di alta formazione e università e svolge le seguenti funzioni:
 - a) propositiva, consultiva, informativa e di supporto: fornisce alla Giunta regionale analisi e pareri utili alla programmazione regionale in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, ricerca e servizi per gli studenti, favorendo una sinergia innovativa tra istituzioni universitarie e AFAM, istituzioni e altri settori economici, per sviluppare nuovi modelli di collaborazione tra formazione avanzata, ricerca applicata e esigenze del mercato del lavoro;
 - b) di studio e ricerca: analizza le dinamiche del sistema universitario e dell’alta formazione regionale, monitorando l’evoluzione della didattica, della ricerca, delle politiche di inclusione e delle strategie di internazionalizzazione;
 - c) di monitoraggio e valutazione: verifica periodicamente l’impatto e l’efficacia delle iniziative previste dalla presente legge, anche acquisendo contributi e segnalazioni da parte del Tavolo di coordinamento regionale, redigendo una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare entro il 30 settembre.
3. L’Osservatorio è composto da rappresentanti della Regione e, previa intesa, delle istituzioni universitarie e AFAM presenti sul territorio, degli studenti universitari e del mondo imprenditoriale e sociale, garantendo una composizione multidisciplinare.
4. L’attività dell’Osservatorio si svolge in modalità digitale e in presenza, con riunioni periodiche, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati a partecipare il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di lavoro, esperti e rappresentanti di aziende, enti, associazioni interessati a vario titolo alle finalità perseguite dalla presente legge.
5. I risultati delle attività di studio e monitoraggio sono resi pubblici e consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione, favorendo la trasparenza e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

6. L’Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione opera in raccordo con l’Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all’articolo 10 della l.r. 25/2023, al fine di favorire l’integrazione tra le analisi dei fabbisogni formativi e le dinamiche occupazionali regionali.

Art. 11
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, tramite la commissione consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge e agli effetti prodotti, redatta anche sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale per le politiche universitarie e dell’alta formazione di cui all’articolo 10.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene in particolare:
 - a) lo stato di attuazione delle misure previste dalla presente legge, con indicazione degli interventi realizzati;
 - b) le iniziative attivate e le eventuali risorse impiegate per la loro realizzazione, con riferimento alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
 - c) l’analisi dei risultati raggiunti in termini di miglioramento dell’accessibilità, dell’attrattività e della qualità del sistema universitario e AFAM regionale;
 - d) le eventuali criticità riscontrate e le proposte di adeguamento normativo o amministrativo;
 - e) le forme di collaborazione attivate con le istituzioni universitarie e AFAM, con gli enti locali, il sistema culturale e le realtà imprenditoriali regionali.

Art. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le attività previste sono realizzate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle eventualmente individuabili nell’ambito della programmazione comunitaria, nazionale o regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica.